




ZONTA INTERNATIONAL CLUB
Finale Ligure



STATUTO



**UNIVERSITÀ
DELLE TRE ETÀ
DEL FINALE**

Repertorio n. 36781

Raccolta n. 18884

DOCUMENTO

Repubblica Italiana

L'anno duemilasette (2007)

Il mese di gennaio

Il giorno otto (8)

In Finale Ligure, rione Marina, nel Palazzo Comunale,
via Pertica civ.27

Innanzi a me, dott. Flavio Brundu, Notaio in Savona, iscritto
nel ruolo del Collegio Notarile di Savona, d'accordo tra loro,
sono presenti

- 1) BURONE LERCARI Simona, nata a Milano, – Presidente;
- 2) MOJ Gesine, nata a Graslitz (Germania), – Vice Presidente
- 3) BOLLA Anna, nata a Calice Ligure (SV), – Tesoriere
- 4) BARBAGIANNI Sergio, nato a Finale Ligure (SV), –
Segretario
- 5) BAGNA Anna Maria, nata a Lucca, – Consigliere
- 6) FINOCCHIARO Salvatore, nato a Catania, codice fiscale
FNC SVT 30H16 C35C, - Consigliere
- 7) PAYR Anita, nata a Klagenfurt (Austria), - Consigliere

Tutti selettivamente domiciliati in Finale Ligure, presso la
sede dell'Associazione.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo (previa loro conferma della piena capacità di agire di tutte le parti interessate a questo atto), costituenti l'intero Consiglio Direttivo dell'Associazione "Università delle 3 Età del Finale" (siglabile U3), con sede in Finale Ligure, Vico Massaferrò civ. 14, codice fiscale 01095930093,

premettono

- a) che con delibera in date 3/5/2005; 28/11/2005 e 4/12/2006 l'Assemblea straordinaria" dei Soci, all'uopo convocata – (ai sensi dell'art. 7 n.2 del vigente Statuto – dopo l'approvazione di specifiche modifiche statuarie (anche per adeguamento alle nuove norme in materia di O.N.L.U.S.) ha adottato il nuovo testo del detto Statuto dell'associazione;
- b) che, al riguardo, il Consiglio Direttivo (per espressa delega assembleare) ha assunto l'incarico di espletare le pratiche relative alla sua legale e formale adozione.

Ciò premesso

I comparenti mi richiedono di ricevere e tenere in deposito, nei miei atti, il testo aggiornato dello Statuto dell'Associazione, che consta di numero 20 (venti) articoli ed è stato redatto su sei fogli di cui lo scritto occupa facciate ventidue e parte della ventitreesima.

Io Notaio, aderendo a tale richiesta, ho ritirato il suddetto documento che (previa sottoscrizione dei comparenti stessi) viene allegato al presente sub "A", per farne parte integrante e sostanziale (a tutti gli effetti di legge), senza lettura per dispensa dei comparenti stessi, che ne confermano la piena conoscenza.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente, scritto in parte da persona di mia fiducia (in tutto da me diretta) ed in parte da me su un foglio, di cui lo scritto occupa facciate tre e quanto di questa e che da me è stato letto ai comparenti, che dichiarano di approvarlo in tutto e meco si sottoscrivono.

F.ti: Simona Burone Lercari – Gesine Moj – Anna Bolla – Sergio Barbagianni – Anna Maria Bagna – Salvatore Finocchiaro - Payr Anita – Flavio Brundu Notaio.

Articolo 1 - Costituzione

- 1 - E' costituita l'Associazione denominata "Università delle 3 Età del Finale" (siglabile "U3"). Fondata il 22/12/1994 dallo "Zonta International" Club di Finale Ligure, il cui logo sarà indicato in tutti i documenti e manifesti.
- 2 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Articolo 2 - Sede e durata

- 1 - L'Associazione ha sede in Finale Ligure.
- 2 - Essa ha durata illimitata.

Articolo 3 - Finalità

- 1 - L'Associazione (che non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica ed aconfessionale) si propone di promuovere la diffusione della cultura; di favorire, organizzare e gestire iniziative e manifestazioni a carattere culturale, anche mediante la creazione di "workshop".
- 2 - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può organizzare (occasionalmente e nei limiti consentiti dalla legge) eventuali raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e/o campagne di sensibilizzazione.

3 - Inoltre, l'Associazione può promuovere scambi e collaborazioni con altre Associazioni od Enti, con scopi analoghi od affini; pertanto, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Associazione può assumere od aderire (anche solo temporaneamente) a programmi di altre Associazioni.

L'Associazione può, infine, organizzare e coordinare attività di volontariato (anche in forma integrativa dell'azione e delle strutture pubbliche) in quei settori che l'attività di analisi, studio e dibattito, ha individuato come particolarmente attinenti e significativi, per le loro problematiche, allo scopo associativo.

4 - Per il completo raggiungimento di tali finalità, l'associazione si riserva di chiedere il riconoscimento della "personalità giuridica" (a sensi e per effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n°460 nonché del DPR 10 febbraio 2000 n°361), nonché di avvalersi di ogni disposizione -presente e futura- in materia di "terzo settore" ed in particolare (attualmente) delle Circolari della Agenzia delle Entrate n°150561 del 29 dicembre 2003; n°168/E del 26 giugno 1998; n°124/E del 12 maggio 1998; n°244/E del 28 dicembre 1999. Il tutto anche ai fini di rendere operative le pressioni contenute nel Decreto Legge 14 marzo 2005 n°35 nel proprio articolo 14.

Articolo 4 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

- 1 - Il patrimonio è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili, divenuti di proprietà dell'Associazione, a qualsiasi titolo;
 - b) fondi, derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
 - c) donazioni, legati e lasciti, in genere.
- 2 - Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - a) versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
 - b) redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - c) erogazioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati e di persone fisiche;
 - d) eventuali raccolte pubbliche di fondi;
 - e) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
- 3 - L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori, rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua d'iscrizione; da tale versamento sono, comunque, dispensati coloro che appartengono alla categoria dei soci onorari.
- 4 - E', comunque, facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare altri versamenti oltre a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti a favore dell'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale; essi sono, comunque, a fondo perduto.

- 5 - I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione, a qualsiasi titolo.
- 6 - Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale; né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 5 - Aderenti all'Associazione

- 1 - Gli aderenti all'Associazione sono distinti nelle seguenti categorie:
 - a) associati ordinari;
 - b) associati onorari.
- 2 - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo, comunque, il diritto di recesso.
- 3 - L'adesione all'Associazione comporta per tutti gli associati

(fatta eccezione per gli associati minori di età e per gli associati onorari) il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione o le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4 – a) Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

b) Sono associati onorari coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo, meritano tale distinzione per acquisite particolari benemeranze; essi sono dispensati dall'obbligo di versare le quote sociali, e hanno funzione puramente onorifica.

5 - La distinzione degli aderenti nelle suddette "categorie di associati" non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi, in ordine ai loro diritti e/o doveri verso l'Associazione.

Ciascun aderente, ordinario e onorario, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione; a titolo esemplificativo, può così fregiarsi del distintivo sociale; frequentare la sede sociale, utilizzandone i relativi servizi; partecipare ai corsi organizzati dall'Associazione ed usufruire dei posti ad Essa riservati nelle iniziative da questa organizzate e/od alle quali partecipa.

6 - Tutte le prestazioni fornite dai singoli aderenti sono svolte in modo volontario, spontaneo e gratuito.

Tuttavia, è consentito il rimborso delle spese sostenute e documentate, effettuate per conto dell'Associazione, in esecuzione di espresso incarico ricevuto.

- 7 - Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante, in particolare, la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone; di conoscere ed approvarne le norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti.
- 8 - Il Consiglio Direttivo, in ordine alla domanda di ammissione, provvede entro quindici (15) giorni dal suo ricevimento; in assenza di espresso provvedimento entro il predetto termine, detta domanda deve intendersi accolta; in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare detto diniego.
- 9 - La qualità di "associato" deve risultare da apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; tale qualità si perde per morte, recesso, esclusione e decadenza.
- 10 - Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare alla stessa la sua volontà di recedere dal novero degli associati; tale recesso ha effetto immediato.
- 11 - Qualunque associato può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo: per cessazione della partecipazione alla vita associativa; per negligenza nell'esecuzione dei

compiti affidati; per violazione delle norme statutarie e regolamentari oppure per altri gravi motivi.

L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla notifica del relativo provvedimento, contenente le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il procedimento arbitrale (di cui all'art. 19 del presente statuto); in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

- 12 - L'inadempienza agli obblighi di versamento (entro il 31 marzo di ogni anno) delle quote annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo (quando dovute) è causa di cessazione della partecipazione per decadenza; essa si verifica automaticamente e determina (indipendentemente da ogni pronuncia del Consiglio Direttivo) l'impossibilità di partecipare alla vita dell'Associazione.

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

- 1 - Sono Organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea degli Aderenti all'Associazione;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Comitato Esecutivo;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

- 2 - L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
- 3 - Tutte le cariche associative sono attribuite ed esercitate gratuitamente.

Articolo 7 - Assemblea

- 1 - L'Assemblea (composta da tutti gli aderenti all'Associazione, qualunque sia il tempo della loro ammissione, purché deliberata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza) è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa; rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni (prese in conformità della legge e del presente statuto) vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
- 2 - L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno (entro il 30 novembre) per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
 - a) Essa, inoltre, provvede:
 - alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo ed all'eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
 - alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

- b) Su proposta del Consiglio Direttivo:
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - delibera sulle modifiche al presente Statuto;
 - approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione (comunque denominati); di fondi; di riserve o di capitale, durante la vita dell'Associazione stessa (qualora ciò sia consentito dalla Legge o dal presente Statuto);
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- 3 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
- 4 - La convocazione è attuata mediante "avviso" (contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione - sia di prima che di seconda convocazione - e l'elenco delle materie da trattare) spedito, con lettera raccomandata, a tutti gli aderenti aventi diritto al voto (all'indirizzo risultante dal Libro degli aderenti all'Associazione) nonché a tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti, almeno dieci giorni prima dell'adunan-

za; comunque, detto avviso deve pervenire al loro indirizzo, almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

- 5 - L'invio della convocazione a mezzo raccomandata può essere sostituito dall'affissione dell'avviso stesso presso la sede sociale, la sede dei corsi e nell'apposita bacheca dell'Associazione, per almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
- 6 - L'Assemblea è, comunque, validamente costituita ed atta a deliberare (anche in assenza delle suddette formalità di convocazione) qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 7 - Negli altri casi, l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare, qualora: in prima convocazione, siano presenti almeno la metà degli associati, aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti attribuiti (e ciò tanto in prima che in seconda convocazione).

- 8 - Ogni associato ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante rappresentante (delegato), cui deve essere confe-

rita espressa delega (per scritto), anche apposta in calce all'avviso di convocazione ricevuto.

La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione, avente diritto al voto.

Ciascun delegato non può essere portatore di più di tre (3) deleghe; le deleghe devono essere conservate agli atti dell'Associazione.

9 - Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni che riguardino la loro responsabilità.

10 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza anche di questi presiede (su designazione dei presenti) un altro membro del Consiglio Direttivo oppure qualsiasi altro aderente all'Associazione. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, nominato dall'assemblea stessa.

Delle riunioni assembleari si redige processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

11 - Le votazioni dell'Assemblea avvengono per acclamazione o peralzata di mano; per la nomina degli Organi associativi le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

- 1 - L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 7 (sette) membri, tutti nominati dall'Assemblea; le varie cariche all'interno di esso sono attribuite dal Consiglio Direttivo medesimo, al momento della sua prima riunione.
- 2 - I Consiglieri durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Tutti i consiglieri devono essere iscritti all'Associazione ed in regola con il versamento delle quote annuali.
- 3 - Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno contemporaneamente la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo, tempestivamente, alla sua integrale rielezione.
- 4 - Salvo quanto disposto dal precedente comma, in caso di cessazione (per qualsiasi motivo), di un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti, che dura in carica per lo stesso residuale periodo di carica del consigliere cessato.
- 5 - La carica di Consigliere è gratuita, salvo il solo rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
- 6 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, com-

presi, fra gli altri, quelli di:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
 - nominare (nel suo ambito) il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
 - provvedere all'ammissione nell'Associazione di nuovi aderenti;
 - determinare e/o "aggiornare" la quota di versamento da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione ("quota di adesione"); la quota annuale di iscrizione nonché le quote per gli eventuali corsi speciali;
 - redigere, annualmente, il bilancio preventivo e quello consuntivo;
 - deliberare su qualsiasi questione, che non sia espressamente demandata all'Assemblea o ad altri Organi.
- 7 - Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo nonché attribuire (a uno o più dei suoi membri oppure anche a terzi estranei all'associazione) il potere di compiere determinati atti e/o categorie di atti, in nome e per conto dell'Associazione.
- 8 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

La convocazione è fatta mediante avviso (contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare) affisso presso la sede sociale, la sede dei corsi e nell'apposita bacheca dell'Associazione, per almeno otto giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione può essere attuata telefonicamente o via fax o per posta elettronica, anche durante la stessa giornata nella quale si deve svolgere la riunione.

- 9 - Il Consiglio Direttivo è, comunque, validamente costituito ed atto a deliberare (anche in assenza delle suddette formalità di convocazione) qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 10 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, da un altro membro del Consiglio Direttivo, designato dai Consiglieri presenti.
- 11 - Il Consiglio Direttivo (regolarmente convocato) è validamente costituito qualora sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri.
- 12 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

- 13 - E' fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio; la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, è causa di automatica decadenza dalla carica.
- 14 - Il Consiglio Direttivo può nominare (con funzione puramente onorifica) un Presidente Onorario; può nominare, altresì, un Comitato Scientifico; un Direttore ed un Vice Direttore dei Corsi: ad essi può attribuire funzioni di natura operativa ed organizzativa; gli stessi devono essere individuati tra le personalità più rappresentative nel campo della cultura, dell'arte e della scienza.
- 15 - Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aderenti all'Associazione, anche il Presidente Onorario, i membri del Comitato Scientifico, il Direttore ed il Vice Direttore dei Corsi, devono essere convocati per partecipare alle assemblee degli aderenti all'Associazione; comunque, essi possono intervenire a titolo puramente consultivo e senza alcun diritto al voto.

Articolo 9 - Presidente

- 1 - Il Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione di

fronte a terzi ed anche in giudizio.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione, soltanto a soggetti aderenti all'Associazione medesima.

- 2 - Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.

Articolo 10 - Vice Presidente

- 1 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, quando questi sia assente od impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 11 - Segretario

- 1 - Il Segretario svolge la funzione di verbalizzare le adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive, necessarie od opportune per il

funzionamento, anche amministrativo dell'Associazione.

- 2 - Il Segretario cura la tenuta dei Libri verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo nonché del Libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 12 - Tesoriere

- 1 - Il Tesoriere gestisce la cassa dell'Associazione; ne cura la corretta contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Articolo 13 - Comitato Esecutivo

- 1 - Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
- 2 - Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.
- 3 - Per la convocazione delle riunioni del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni, si applicano (ove compatibili) le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

- 1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti (che subentrano ai primi in ogni caso di loro definitivo inadempimento e/o cessazione); essi vengono nominati dall'Assemblea anche tra persone non aderenti all'Associazione.
- 2 - Ad esso spetta il compito di:
 - controllare la gestione contabile dell'Associazione ed effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa;
 - redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo, da presentare all'esame dell'Assemblea;
 - vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.
- 3 - L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
- 4 - I membri del Collegio durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili; essi possono essere revocati dall'Assemblea.
- 5 - I Revisori partecipano alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Articolo 15- Bilancio consuntivo e preventivo

1 - Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1° settembre e si chiudono il 31 agosto di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

2 - I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea (convocata per la loro approvazione, ai sensi del precedente art. 7 n. 2), a disposizione di tutti gli associati.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione, a spese del richiedente.

Articolo 16 - Avanzi di gestione

1 - All'Associazione è vietato distribuire (anche in modo indiretto) utili od avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni od Enti senza scopo di lucro, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

2 - L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e/o gli

avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17 - Libri dell'Associazione

- 1 - L'associazione è obbligata alla regolare tenuta dei Libri normativamente prescritti, in particolare, dei "libri verbali" delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; del Consiglio Direttivo; del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.
- 2 - I libri dell'Associazione sono consultabili dagli associati che ne facciano motivata istanza; eventuali richieste di copie sono evase dall'Associazione, a spese del richiedente e dopo decisione del Direttivo.

Articolo 18 - Scioglimento

- 1 - In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto (secondo le indicazioni degli associati) ad altra (od altre) organizzazione di volontariato operante in identico od analogo settore, nell'ambito della Regione Liguria.

Articolo 19 - Clausola compromissoria

1 - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione e/o interpretazione del presente Statuto (e che possa formare oggetto di compromesso) sarà rimessa al giudizio di un Arbitro, amichevole compositore, che (previo esperimento di tentativo di conciliazione) giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Savona.

Articolo 20 - Rinvio alle norme di Legge

1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme dell'eventuale Regolamento interno e/o quanto stabilito in materia dalle normative vigenti ed in particolare da quelle emanate dalla Regione Liguria.

Finale Ligure, 8 gennaio 2007

